



Allegato 1 al Modello

—

Politica *Safeguarding*

per la salvaguardia dei tesserati in
conformità alle

LINEE GUIDA FIGC

(Comunicato Ufficiale n. 87/A del 31
agosto 2023)

MILANO, 29, 08, 2024



AC MILAN

SOMMARIO

1	DEFINIZIONI	3
2	INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	5
3	DESTINATARI	6
4	SISTEMA ORGANIZZATIVO DI AC MILAN	6
5	CONDOTTE COSTITUENTI FATTISPECIE DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE	7
6	PROCESSI A RISCHIO	10
7	I PROTOCOLLI DI CONTENIMENTO DEI RISCHI DI AC MILAN	11
	7.1 PRINCIPI GENERALI.....	11
	7.2 GESTIONE DELLE CAMPAGNE DI TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI E DELLE CALCIATRICI	14
	7.3 SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE E SELEZIONE DI SOGGETTI TERZI CHE INTRATTENGONO RAPPORTI CON SOGGETTI MINORI	14
	7.4 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE	16
	7.5 GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	19
	7.6 GESTIONE DEI RAPPORTI CON I GENITORI E SOGGETTI PREPOSTI	21
	7.7 GESTIONE DEL CONVITTO.....	21
	7.8 GESTIONE DELL'AREA MEDICA	22
	7.9 GESTIONE DEI CANALI DI COMUNICAZIONE VERSO IL PUBBLICO (IVI INCLUSI I <i>SOCIAL NETWORK</i>)	25
8	RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI (RESPONSABILE <i>SAFEGUARDING</i>)	26
9	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN CONFORMITÀ ALL'ART. 7 LINEE GUIDA FIGC.....	27
10	FORMAZIONE E INFORMAZIONE	28
	10.1 OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE	28
11	DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE	29
12	SISTEMA SANZIONATORIO.....	29
13	AGGIORNAMENTO	30



1 DEFINIZIONI

- **AC Milan** o la **Società**: AC Milan S.p.A.
- **Codice Etico**: documento contenente i principi etici cui si ispira la Società nello svolgimento delle proprie attività.
- **CONI**: il Comitato Olimpico Nazionale Italiano¹, ente di diritto pubblico cui sono demandati l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale nonché il compito di promuovere la massima diffusione della pratica sportiva.
- **Convitto**: l'istituto di educazione e pernottamento e ricreativo per i giovani atleti, collocato presso locali in affitto all'interno di una struttura sita in Milano.
- **Delegato per la tutela dei minori**: il soggetto individuato dalla Società per garantire il rispetto della "Policy per la tutela dei minori" adottata dalla stessa. Tale soggetto è attualmente individuato nella figura della Sig.ra Francesca Luiso (Responsabile del Convitto).
- **Destinatari**: ha il significato indicato al paragrafo 3 della Politica *Safeguarding*.
- **FIGC**: la Federazione Italiana Giuoco Calcio², associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato affiliata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Ha lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi. La FIGC è l'associazione delle società e delle associazioni sportive che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia e degli altri organismi a essa affiliati che svolgono attività strumentali al perseguimento di tale fine.
- **Modello**: il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nonché ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello Statuto della FIGC.
- **Politica Safeguarding**: la presente Politica, quale parte del modello organizzativo e di controllo e i codici di condotta adottati in conformità alle Linee Guida FIGC emanate con Comunicato ufficiale n. 87/A, e allegata al Modello come Allegato 1.
- **Processi a Rischio**: le aree di operatività nel cui ambito vi sia il rischio potenziale di commissione di fattispecie di abuso, violenza o discriminazione.
- **Responsabile Safeguarding**: il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, individuato dalla Società ai sensi delle Linee Guida FIGC emanate con Comunicato ufficiale n. 87/A e del paragrafo 8 della Politica *Safeguarding*.

¹ <https://www.coni.it/it/>

² <https://www.figc.it/it/home/>



- **Segnalazione:** comunicazione scritta od orale di Violazioni come descritta al paragrafo 9.
- **Sistema Sanzionatorio:** insieme delle misure disciplinari previste dal sistema sanzionatorio di cui al Modello della Società.
- **Soggetto Segnalante o Segnalante:** persona fisica che effettua la Segnalazione.
- **Violazione:** comportamento, atto od omissione costituenti – anche potenzialmente – condotte di abuso, di violenza e di discriminazione nei confronti dei tesserati oppure condotte di violazione della Politica *Safeguarding*.

I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale ove il contesto lo richieda e viceversa. Si intendono, inoltre, integralmente richiamate le ulteriori definizioni contenute all'interno del Modello.



2 INQUADRAMENTO NORMATIVO

Con la Legge n. 86 del 8 agosto 2019, è stata conferita delega al Governo per (tra l'altro) il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo.

Tra i decreti attuativi della suddetta legge, si annovera il **Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021**³, il cui art. 16 – rubricato “*Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport*” – ha previsto l’obbligo per le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione sportiva di redigere “*linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198*⁴ o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale”.

La **Giunta Nazionale del CONI**, con delibera n. 255 del 25 luglio 2023, ha adottato il “*Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding)*”, predisposto quale riferimento per le Federazioni Sportive Nazionali negli adempimenti predetti. È stato inoltre istituito l’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio si è adeguata prontamente alla suddetta prescrizione. In particolare, la **FIGC** – con **Comunicato Ufficiale n. 87/A** di data 31 agosto 2023 – ha deliberato di adottare le **Linee Guida FIGC** al fine di assicurare l’effettività dei diritti dei tesserati e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori. In tal senso, le società sportive sono state chiamate a predisporre – entro 12 mesi dalla pubblicazione delle Linee Guida FIGC – “*modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e [...] codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale*”.

Inoltre, è stata istituita presso la FIGC la Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding con lo scopo di prevenire e contrastare le condotte di abuso, di violenza e discriminazione a piena tutela dei tesserati.

A fronte di quanto sopra riportato, AC Milan, in continuità con le politiche e le azioni già adottate e intraprese, con la presente Politica *Safeguarding* intende ulteriormente

³ Attuazione dell’articolo 8 della Legge 8 agosto 2019, n. 86 recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi, c.d. Riforma del Diritto Sportivo.

⁴ Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.



prevenire e contrastare ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione come sopra descritte.

La Politica *Safeguarding* è valida a far data dal giorno della sua approvazione (indicata in copertina). Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce tutte le versioni emesse precedentemente.

3 DESTINATARI

I principi e le disposizioni della Politica *Safeguarding* sono vincolanti per gli amministratori, per le persone legate da rapporto di lavoro subordinato (dipendenti, dirigenti, quadri, impiegati, atleti, tecnici, sia tesserati che non tesserati) e per tutte le altre persone che operano per AC Milan, quale che sia il rapporto che li lega allo stesso, quali collaboratori, professionisti, volontari, fornitori e consulenti (i "Destinatari").

AC Milan esige dai Destinatari il pieno rispetto dei diritti dei tesserati e delle previsioni contenute nella presente Politica *Safeguarding*.

4 SISTEMA ORGANIZZATIVO DI AC MILAN

AC Milan offre ai propri tesserati – dedicando particolare cura ai minori di 18 anni – la possibilità di un'attività sportiva e umana armoniose in un ambiente rispettoso, inclusivo, equo e libero da forme di abuso, violenza e discriminazione.

A tal fine, AC Milan ha adottato un sistema organizzativo costituito da:

- Codice Etico;
- *Policy* per la tutela dei minori;
- Codice di condotta per i dirigenti, gli allenatori, gli istruttori e tutti i dipendenti e collaboratori dell'A.C. Milan S.p.A. e delle altre società del "Gruppo Milan" e dei fornitori e altri partner esterni che operano a contatto con minorenni;
- Norme regolamentari e altri prescrizioni ai propri tesserati del settore giovanile;
- Servizio di residenzialità per giovani calciatori;
- Norme di comportamento per famiglie;
- Manuale del dirigente accompagnatore;
- Linee Guida Antirazzismo;
- *Social Network Guidelines*;
- L'adozione del *Manifesto RespAct*, volto a promuovere equità sociale, uguaglianza e inclusività, che racchiude una serie di iniziative che concretizzano la visione e l'impegno di AC Milan per queste importanti sfide contro ogni forma di pregiudizio e discriminazione.

Inoltre, la Società ha già adottato:



- il Modello, che è stato adottato sia ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 sia ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello Statuto della FIGC.

A tal proposito, con riferimento ad alcune delle condotte costituenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione richiamate dal successivo paragrafo 5, il suddetto Modello già prevede principi di comportamento volti a prevenire la commissione di illeciti sportivi di cui al Codice di Giustizia Sportiva FIGC nonché reati, quali, a titolo esemplificativo: prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.), pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.), detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.), pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.), impiego di lavoratori irregolari (art. 22, comma 12-*bis*, D.Lgs. 286/1998), disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 D.Lgs. 286/1998), frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989).

Si specifica che la Politica *Safeguarding* è da intendersi quale parte integrante del Modello, al quale è allegata, e, più in generale, del sistema di *governance* e di *compliance* adottato dalla Società. Le previsioni di cui al presente documento, infatti, si integrano con quelle di cui al Modello e alle procedure da esso richiamate o che lo richiamino.

- una specifica disciplina interna in materia di *whistleblowing*, ovvero sia la "Procedura per la gestione delle segnalazioni – *Whistleblowing*".

La Politica *Safeguarding* integra il suddetto sistema organizzativo al fine di consolidare in termini di efficacia la tutela dei tesserati.

5 CONDOTTE COSTITUENTI FATTISPECIE DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE

Tutti i tesserati hanno il diritto fondamentale di essere trattati con rispetto e dignità nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Costituiscono fattispecie di **abuso, violenza e discriminazione**⁵:

- a. l'abuso psicologico
- b. l'abuso fisico
- c. la molestia sessuale

⁵ Ai sensi dell'art. 3 Linee Guida FIGC, rubricato "Condotte costituenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione".



- d. l'abuso sessuale
- e. la negligenza
- f. l'incuria
- g. l'abuso di matrice religiosa
- h. il bullismo, il cyberbullismo
- i. i comportamenti discriminatori

In particolare, si intendono:

ABUSO PSICOLOGICO	<i>qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, oppure tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali</i>
ABUSO FISICO	<i>qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping</i>
MOLESTIA SESSUALE	<i>qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, oppure telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante</i>



AC MILAN

ABUSO SESSUALE	<i>qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati</i>
NEGLIGENZA	<i>il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, oppure trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato</i>
INCURIA	<i>la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo</i>
ABUSO DI MATRICE RELIGIOSA	<i>l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume</i>
BULLISMO CYBERBULLISMO	<i>qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima)</i>
COMPORAMENTI DISCRIMINATORI	<i>qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale</i>



6 PROCESSI A RISCHIO

In conformità all'art. 6 delle Linee Guida FIGC rubricato "Prevenzione e gestione dei rischi", la Società, anche sulla base degli esiti dell'attività di *risk assessment*, svolta mediante interviste con funzioni aziendali e analisi documentale, ha individuato le aree di operatività aziendale nel cui ambito vi è il rischio potenziale di commissione di fattispecie di abuso, violenza o discriminazione, considerando le circostanze in cui possono svolgersi le attività, condizioni anche personali degli atleti, etc.

In particolare, i Processi a Rischio individuati sono i seguenti:

- **Gestione delle campagne di trasferimento dei calciatori e delle calciatrici;**
- **Selezione ed assunzione del personale tesserato e di soggetti terzi che intrattengono rapporti con soggetti minori;**
- **Gestione delle attività sportive**, ivi incluse, (i) la gestione dell'utilizzo degli spazi/locali dedicati all'attività sportiva (ad esempio, spogliatoi, docce, sale meeting-colloqui, sale per fisioterapia e palestra, campi d'allenamento) e dei relativi accessi; (ii) gestione della logistica e dei trasporti (ad esempio, viaggi, trasferte e pernottamenti); e (iii) la gestione dei rapporti con genitori e soggetti preposti;
- **Gestione delle manifestazioni sportive;**
- **Gestione dei rapporti con i genitori e i soggetti preposti;**
- **Gestione del Convitto;**
- **Gestione dell'Area Medica**, ivi incluse (i) la gestione delle attività dei medici sportivi e degli operatori sanitari (ad esempio, trattamenti e prestazioni sanitarie che comportino necessari contatti fisici tra tesserati); (ii) gestione dell'offerta di servizi di assistenza psicologica o di percorsi di psicoterapia ai tesserati; e (iii) la gestione delle attività di sensibilizzazione circa la prevenzione dei disturbi alimentari;
- **Gestione dei canali di comunicazione verso il pubblico (ivi inclusi i *social network*) e attività di *marketing*.**



7 I PROTOCOLLI DI CONTENIMENTO DEI RISCHI DI AC MILAN

La presente Politica *Safeguarding* individua principi e protocolli di contenimento dei rischi a cui – unitamente al sistema organizzativo descritto al precedente paragrafo 4 – i Destinatari devono attenersi al fine di prevenire la commissione di condotte di abuso, violenza e discriminazione nell’ambito del Processi a Rischio sopra elencati.

7.1 PRINCIPI GENERALI

AC Milan osserva e si riconosce pienamente nei principi contenuti nel **Codice Etico** della Società cui si fa completo rinvio.

Inoltre, AC Milan crede fermamente che:

- il calcio è e deve essere un’esperienza positiva e sicura per tutti (minori e adulti);
- bisogna agire in ottemperanza dei principi di lealtà, correttezza, probità, inclusività, responsabilità, libertà, dignità della persona umana e rispetto delle diversità, ripudiando ogni discriminazione basata sul sesso, sulle razze, sulle lingue, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso e politico;
- il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo e pertanto tutti i tesserati devono avere il diritto di svolgere l’attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute;
- il personale di AC Milan deve essere consapevole e responsabile in prima persona del proprio comportamento a tutela del benessere psico-fisico dei tesserati e del contesto sportivo;
- deve essere tutelata e promossa – tenuto conto delle specificità della disciplina sportiva calcistica – la parità di genere nel pieno rispetto della persona e della normativa applicabile;
- devono essere rifiutati comportamenti razzisti e discriminatori.

Oltre a ciò, AC Milan si impegna a garantire:

- a) il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all’attività sportiva;
- b) la rimozione degli ostacoli che impediscano l’espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
- c) l’inclusione e la valorizzazione delle diversità. Tali principi vengono assicurati (anche) attraverso strutture sportive e di ospitalità idonee, nonché mediante l’assistenza continua di personale specializzato;
- d) adeguate misure di prevenzione in (potenziali) situazioni di rischio, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l’esposizione fisica (ad esempio, spogliatoi, docce, ecc.); (ii) viaggi, trasferte e pernottamenti; trattamenti e prestazioni sanitarie (ad esempio,



- fisioterapia, visite medico-sportive, ecc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati; (iii) manifestazioni sportive di qualsiasi livello;
- e) l'adozione di adeguati provvedimenti di *quick-response*, in ambito endoassociativo, da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi;
 - f) la promozione di buone pratiche e adeguati strumenti di *early warning*, al fine di favorire l'emersione di comportamenti lesivi o evitare eventuali comportamenti strumentali.

Tutti i **tesserati** sono tenuti a osservare i seguenti doveri e obblighi:

- a. comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b. astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c. garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d. impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e. impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f. instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti oppure loro delegati;
- g. prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h. affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i. collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi).

I **dirigenti sportivi** e i **tecnici** sono tenuti a osservare i seguenti doveri e obblighi:

- a. agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b. astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c. contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d. evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e. promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f. astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- g. porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte



- coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura oppure loro delegati;
- h. comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura oppure loro delegati;
 - i. astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante *social network*;
 - j. interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile *Safeguarding*;
 - k. impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
 - l. segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
 - m. dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
 - n. sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
 - o. conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
 - p. astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura oppure da loro delegati.

I **calciatori** e le **calciatrici** hanno i seguenti diritti e sono tenuti a osservare i seguenti doveri e obblighi:

- a. rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b. comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- c. comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d. prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e. rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f. rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;



- g. mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h. riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti oppure ai loro delegati;
- i. evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j. astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura oppure ai loro delegati, nonché al Responsabile *Safeguarding*.

I Destinatari sono tenuti a segnalare senza indugio al Responsabile *Safeguarding* situazioni, anche potenziali, che espongono i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore e disagio.

7.2 GESTIONE DELLE CAMPAGNE DI TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI E DELLE CALCIATRICI

I calciatori e le calciatrici hanno pari diritto alla tutela, alla protezione, alla promozione del loro benessere e alla partecipazione alle attività, indipendentemente da età, genere, orientamento sessuale, origine o *background* sociale, religione, livello di abilità.

Gli allenatori, i dirigenti e tutti i membri dello *staff* (ivi compresi i c.d. "osservatori") devono astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati e/o delle persone che rappresentano i tesserati, anche in fase di selezione del calciatore/della calciatrice (ad esempio, in occasione di provini).

Tutte le azioni a tutela del benessere dei minori di 18 anni devono essere prese nel migliore interesse di questi ultimi, anche nella fase di selezione degli stessi.

7.3 SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE E SELEZIONE DI SOGGETTI TERZI CHE INTRATTENGONO RAPPORTI CON SOGGETTI MINORI

AC Milan garantisce un'adeguata rappresentazione di entrambi i sessi nella scelta del personale dedicato alle attività sportive.

AC Milan adotta procedure di selezione del personale, ivi inclusi collaboratori o membri degli *staff* delle Scuole Calcio, e di soggetti terzi destinati ad operare con soggetti di minore età (ad esempio, il personale delle imprese che forniscono servizi di auto trasporto, *tutor* del Convitto, fornitori di servizi sanitari) per garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito dell'attività giovanile e a diretto contatto con minori.



In fase di selezione, i suddetti soggetti sono tenuti a rilasciare un'autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante l'assenza delle condizioni ostative di seguito riportate.

Il personale di AC Milan o di altre società del gruppo Milan che svolge attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori prendono atto e accettano che la Società (o altra società del gruppo Milan da cui dipendono) acquisisca in qualsiasi momento il loro certificato penale del casellario giudiziale di cui al Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 391, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p. oppure l'applicazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Inoltre, in fase di selezione, AC Milan chiede ai candidati di:

- indicare se gli stessi hanno in precedenza lavorato per un'organizzazione dotata di un codice di condotta relativo alla protezione dei minori ed, in caso positivo, come ciò ha influito sul loro approccio alle attività lavorative;
- fornire alcuni esempi di comportamenti non sicuri o inaccettabili nei rapporti tra un adulto e un minore nell'ambito delle attività del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;
- descrivere cosa si intende per "tutela dei minori" e indicare le ragioni per cui è importante promuovere tale tutela nel mondo del calcio;
- se nello svolgimento dell'attività lavorativa saranno spesso a contatto con bambini e ragazzi, indicare le fasce di età con cui i candidati si sentono più o meno a loro agio;
- indicare se in passato hanno preso parte ad attività in un ruolo simile a quello per cui si sono candidati presso AC Milan e per il quale fosse previsto un contatto diretto con minori e, in caso positivo, indicare gli aspetti positivi e di maggiore complessità legati a tale ruolo.

In fase di selezione, AC Milan può, inoltre, laddove ritenuto opportuno, acquisire referenze sui candidati, chiedendo all'interlocutore di:

- descrivere il profilo del candidato;
- indicare se vi sono motivi per cui i candidati dovrebbero essere attenzionati con riferimento ai loro comportamenti/atteggiamenti nei confronti di minori;



- indicare se vi sono elementi tali per cui si ritiene che i candidati non siano idonei al lavoro con i minori;
- indicare se si vorrebbe avere di nuovo i candidati nella propria organizzazione e, in caso positivo, spiegarne le ragioni;
- descrivere le abilità che i candidati hanno mostrato nella gestione del rapporto con i minori.

Per impedire a soggetti non idonei di lavorare con bambini e ragazzi, nessun soggetto deve essere impegnato nelle attività prima che vengano portate a termine le verifiche pre-inserimento o prima che venga acquisita l'autocertificazione sopra menzionata. L'iter di selezione si conclude con un momento formativo-informativo sulle tematiche relative alla tutela dei minori. Nel periodo di formazione, può essere previsto lo svolgimento di attività sotto la supervisione di altro soggetto.

La documentazione relativa all'iter di selezione deve essere debitamente conservata in modo tale che sia possibile consultare tutti i dati dei profili selezionati e i dati relativi alla selezione stessa. Queste informazioni devono essere archiviate e conservate nel rispetto della vigente normativa in tema di *privacy* e tutela dei dati personali.

In caso di ricorso a dipendenti, dirigenti e collaboratori di soggetti terzi rispetto alle società del gruppo Milan, le verifiche sopra indicate sono svolte da parte di tali soggetti terzi.

La Società eroga attività di formazione ai soggetti terzi (ad esempio, *steward* e autisti) che possono avere contatti e interazioni con minori sugli accorgimenti e i comportamenti da adottare nella gestione dei rapporti con gli stessi.

7.4 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

La Società organizza apposite iniziative⁶ e incontri formativi destinati sia al personale tecnico sia agli atleti e alle atlete, al fine, tra gli altri, di:

- promuovere i valori del *fair play*, dell'inclusione, dell'integrazione e delle pari opportunità;
- sensibilizzare in merito alle regole da osservare per garantire spazi sicuri per gli atleti e le atlete;
- raccogliere dagli atleti e dalle atlete istanze e suggerimenti per migliorare ulteriormente le condizioni di sicurezza e *privacy* degli spazi/locali dedicati all'attività sportiva.

⁶ Si pensi, ad esempio, all'iniziativa "RespAct", al progetto "AC Milan Women", al progetto "#MilanGentile", e al progetto "Io vengo dallo sport".



➤ **Gestione dell'utilizzo degli spazi/locali dedicati all'attività sportiva (ad esempio, spogliatoi, docce, sale meeting-colloqui, sale per fisioterapia e palestra, campi d'allenamento) e dei relativi accessi.**

AC Milan garantisce un'adeguata organizzazione e un corretto utilizzo degli spazi dedicati all'attività sportiva, avendo particolare cura del pieno rispetto della *privacy* di tutti i tesserati e prevedendo, a tal fine, appositi strumenti e soluzioni logistiche (ad esempio, l'oscuramento delle finestre degli spogliatoi). Inoltre, la Società assicura la supervisione costante dell'accesso agli spazi/locali dedicati all'attività sportiva.

Per ridurre le ipotesi di commistione tra calciatori di sesso diverso oppure tra calciatori di maggiore e di minore età negli spazi/locali dedicati all'attività sportiva, la Società pianifica gli allenamenti in modo tale da evitare sovrapposizioni di date/orari (con riferimento a categorie differenti).

La Società istituisce spogliatoi e servizi igienici divisi e separati per calciatori e calciatrici. In via generale, nel caso in cui i calciatori/le calciatrici fossero di sesso diverso rispetto agli allenatori e ai dirigenti, questi ultimi non possono accedere negli spogliatoi fino a che calciatori/le calciatrici non sono interamente vestiti/te.

Con specifico riferimento alla gestione di atleti di minore età, le attività che coinvolgano tali soggetti devono svolgersi, laddove possibile, in luoghi aperti. Le attività in gruppo devono sempre essere preferite rispetto a lavori individuali che coinvolgano un solo minore e un adulto.

Deve essere evitata, laddove possibile, la presenza di un solo collaboratore sportivo nello svolgimento di un'attività che coinvolga minori, garantendo la presenza di almeno due adulti. Qualora tali situazioni non potessero essere evitate (come nei casi, ad esempio, di colloqui personali tra uno psicologo o un allenatore e un calciatore, l'accompagnamento a casa di un minore "rimasto a piedi" alla fine di un allenamento o di una partita), occorre sempre fare in modo che i genitori del minore e almeno un dirigente responsabile del Settore Giovanile ne siano tempestivamente e, quando possibile, preventivamente informati.

Il numero di operatori sportivi deve sempre essere tale da garantire un'adeguata supervisione degli atleti, tenuto conto del contesto, dell'età e della abilità dei bambini e dei ragazzi coinvolti. In conformità con le indicazioni del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, si garantiscono in generale i seguenti rapporti adulto/minore: 1 adulto per 10 bambini dai 13 ai 18 anni, 1 adulto per 8 bambini dai 9 ai 12 anni, 1 adulto per 6 bambini dai 5 agli 8 anni e 1 adulto per 3 bambini di età pari o inferiore a 4 anni. Se il numero di adulti non è sufficiente per raggiungere il livello di supervisione richiesto si valuta la possibilità di una rimodulazione dell'attività o l'annullamento della stessa.

Agli spogliatoi utilizzati dai minori hanno diritto di accesso solo:



- l'allenatore della squadra e, eventualmente, il suo vice;
- il dirigente accompagnatore;
- il personale sanitario;
- i genitori degli atleti under 8 e, negli altri casi, solo con l'autorizzazione dell'allenatore, se la presenza dei genitori è necessaria per prestare assistenza ai figli;
- solo per attività strettamente attinenti al ruolo ricoperto e per il tempo strettamente necessario, massaggiatori, magazzinieri e altri dirigenti o collaboratori incaricati di specifiche funzioni che richiedono la loro presenza negli spogliatoi.

L'allenatore di ogni singola squadra e tutti gli altri responsabili delle squadre sono tenuti a far rispettare scrupolosamente questa disposizione.

La Società assicura che – in caso di ragionevoli esigenze e necessità e in coordinamento con la Società – sia consentito l'accesso ai locali durante allenamenti e sessioni di prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti oppure a loro delegati.

I bambini e i ragazzi non dovrebbero ricevere cure personali (ad esempio, assistenza durante la doccia) da parte degli operatori sportivi. Se non sono in grado di portare a termine autonomamente tali attività, deve essere sempre un genitore, il tutore o altro soggetto da questi autorizzato, possibilmente dello stesso sesso, a farsi carico dell'assistenza.

➤ **Gestione della logistica e dei trasporti (ad esempio, viaggi, trasferte e pernottamenti)**

AC Milan pone in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati.

In occasione di trasferte, AC Milan cura, ove possibile, che tra gli operatori sportivi che accompagnano gli atleti vi siano soggetti di entrambi i sessi.

In caso di attività che prevedano il pernottamento (ad esempio, nel corso di trasferte), non deve mai essere prevista la possibilità che:

- un atleta condivida la camera con operatori sportivi e/o con atleti di sesso diverso;
- a un minore venga assegnata una camera in condivisione con un operatore sportivo (salve particolari e comprovate esigenze e nulla osta da parte di genitori o tutori) a meno che non vi sia un legame di parentela tra il minore e l'adulto.



Gli adulti appartenenti allo *staff* della squadra (tecnici e accompagnatori) sono responsabili della sicurezza e del benessere dei minori dal momento in cui vengono affidati loro dai genitori fino al ritorno a casa.

Gli adulti responsabili devono curare che gli atleti di minore età si attengano diligentemente alle istruzioni e alle regole impartite loro dagli adulti accompagnatori e i consigli degli adulti accompagnatori.

Se, per qualche motivo, uno degli atleti non può seguire la squadra o il gruppo, lo spostamento individuale deve essere preventivamente autorizzato a fronte di richiesta scritta da parte del genitore/tutore. Anche l'affidamento di un minore a soggetti diversi dai genitori/tutori per il rientro a casa può essere autorizzato solo a fronte di specifica richiesta scritta del genitore/tutore del minore interessato.

Al di fuori dei casi sopra previsti, non deve essere consentito ai calciatori e alle calciatrici di allontanarsi per nessun motivo dalla squadra o dal gruppo senza esplicita autorizzazione degli accompagnatori e/o dei responsabili di ogni viaggio a fronte di esplicita richiesta scritta dei genitori/tutori dei minori interessati. In ogni caso, deve essere riferito il luogo di permanenza del minore per il periodo di tempo concordato.

Sui pullman, prima di ogni partenza, anche in caso di soste durante il viaggio, deve essere verificata con la massima attenzione l'effettiva presenza di tutti i minori, al fine di evitare di lasciare qualcuno di loro "a terra".

L'effettiva presenza di tutti i minori in albergo deve essere frequentemente verificata. Inoltre, devono essere comunicati in anticipo ai minori di età superiore a 14 anni e comunque ai genitori, tutori o legali rappresentanti tutti i dettagli sulla struttura individuata e devono essere fornite informazioni sulla modalità di composizione delle stanze e sulla relativa *rooming list*. Inoltre, i genitori, tutori o legali rappresentanti devono ricevere un programma dettagliato e tutte le informazioni necessarie circa l'organizzazione dell'attività/evento.

Chi svolge funzioni di allenatore o di accompagnatore deve tenere sotto controllo i minori che gli sono stati affidati per evitare che si smarriscano o che si pongano in situazioni di pericolo e deve verificare sempre, al termine di viaggi, allenamenti, gare, che i minori siano presi in consegna dai genitori o loro delegati, a meno che non siano stati espressamente autorizzati a rientrare a casa da soli.

7.5 GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Nell'ambito della gestione delle manifestazioni sportive, i Destinatari:

- incoraggiano e promuovono il *fair play*, la disciplina, la correttezza, il rispetto degli avversari e lo spirito di squadra dentro e fuori dal campo;



- mettono in atto tutte le iniziative dirette a consentire azioni di salvaguardia sia per proteggere i calciatori/le calciatrici e tutti i tesserati da molestie sessuali e abusi e per prevenirne lo sfruttamento;
- si astengono dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- promuovono un rapporto con i tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevedendo situazioni disfunzionali che creino – anche mediante manipolazione – uno stato di soggezione, pericolo o timore a danno del tesserato;
- sono tenuti a osservare le Linee Guida Antirazzismo di cui la Società si è dotata.

Gli allenatori, i dirigenti e i membri dello staff spronano tutti i tesserati a mantenere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva.

Durante le manifestazioni sportive, il numero di operatori sportivi deve sempre essere tale da garantire un'adeguata supervisione degli atleti, tenuto conto del contesto, dell'età e delle abilità di questi ultimi. In proposito, si rinvia a quanto indicato nel precedente paragrafo 7.4.

La sicurezza e il benessere dei bambini non devono essere compromessi nei rapporti con soggetti esterni come visitatori o spettatori. Informazioni private come contatti o indirizzi dei minori non devono mai essere fornite a tali soggetti.

Ai visitatori e agli spettatori (compresi eventuali giornalisti/addetti stampa o comunicazione) non è mai consentito rimanere da soli con bambini e ragazzi essendo sempre necessaria la presenza di un supervisore, salvo che l'adulto coinvolto non sia un parente del minore.

Durante lo svolgimento di manifestazioni e competizioni sportive presso strutture gestite dalla Società e secondo la strumentazione e risorse anche umane disponibili, AC Milan:

- consente esclusivamente l'introduzione di striscioni e coreografie che non contengano messaggi potenzialmente discriminatori, eventualmente approvati dalla Questura in occasione del Gruppo Operativo di Sicurezza, quando previsto da normativa.;
- prevede l'emanazione di messaggi tramite impianti di diffusione sonora in caso di comportamenti che possano comunque avere contenuto potenzialmente discriminatorio.
- In aggiunta al punto precedente e quando tecnicamente possibile, in caso di cori potenzialmente discriminatori, provvede all'immediato spegnimento dell'impianto audio attraverso bottone di emergenza.



7.6 GESTIONE DEI RAPPORTI CON I GENITORI E SOGGETTI PREPOSTI

I Destinatari:

- mantengono un atteggiamento sempre rispettoso e discreto nei rapporti con i genitori e con i soggetti preposti (ad esempio, parenti, curatori, tutori, ecc.);
- intessono relazioni proficue con i genitori dei tesserati/soggetti preposti (ad esempio, parenti, curatori o tutori, ecc.), anche al fine di “fare squadra” per la crescita e la tutela dei giovani atleti.

La relazione con i genitori e con i soggetti preposti è gestita nella piena osservanza dei valori di rispetto, dialogo ed educazione. In particolare, la Società garantisce ai genitori la possibilità di richiedere colloqui in ogni momento, mostrando sempre la massima disponibilità.

Con specifico riferimento agli ospiti del Convitto, AC Milan si impegna e chiede alla famiglia e all’ospite di impegnarsi in un patto educativo per effetto del quale:

- AC Milan si impegna a garantire all’ospite vitto, alloggio, istruzione scolastica e attenzione educativa;
- la famiglia si impegna a supportare AC Milan nel far fronte a questo compito sostenendo la linea educativa proposta;
- l’ospite si impegna a frequentare la scuola e a rispettare i regolamenti interni di AC Milan e del Convitto.

7.7 GESTIONE DEL CONVITTO

Secondo AC Milan, un’attività agonistica ad alto livello non può essere conseguita soltanto attraverso puntuali e intensi allenamenti; essa richiede anche un regime di vita ordinato e regolato. Pertanto, gli ospiti del Convitto devono mantenere un atteggiamento corretto e adeguato con riferimento ai comportamenti richiesti presso il Convitto, all’osservanza delle indicazioni alimentari richieste nonché alla piena dedizione delle attività scolastica e di studio, così come previsto dal documento denominato “Servizio di residenzialità per giovani calciatori”.

Per garantire la sicurezza degli atleti, viene sempre garantita la presenza e la supervisione degli educatori/*tutor*.

Inoltre, per evitare commistioni con soggetti non riconducibili ad AC Milan e operanti all’interno dell’edificio in cui è collocato il Convitto, la Società adotta appositi sistemi di sicurezza, tra cui la possibilità di accedere ai piani del Convitto solo tramite l’inserimento di un codice riservato nell’ascensore e l’utilizzo di un *badge* nonché la presenza di sistemi di videosorveglianza e di allarme antintrusione installati nello stabile in cui è situato il Convitto.



Le calciatrici e i calciatori presenti nel Convitto alloggiano su piani differenti. D'altra parte, AC Milan favorisce l'interazione tra calciatori e calciatrici in luoghi comuni e supervisionati, al fine di garantire una "contaminazione" positiva e opportunità di crescita derivanti dal confronto.

Agli ospiti è concesso di usufruire di permessi di uscita giornaliera entro i termini specificati nella pianificazione pre-autorizzata a inizio anno dai genitori o da chi ne fa le veci (e a eventuali aggiornamenti di questa).

AC Milan predilige il ricorso a educatori/*tutor* che siano impiegati direttamente dalla Società. AC Milan richiede ai soggetti terzi che hanno accesso abituale ai locali del Convitto (imprese di pulizia, manutentori, *tutor*) di condividere e osservare le regole contenute nella presente *Politica Safeguarding* nonché nella *Policy* per la tutela dei minori, il Codice di condotta per i dirigenti, gli allenatori, gli istruttori e tutti i dipendenti e collaboratori dell'A.C. Milan S.p.A. e delle altre società del "Gruppo Milan" e dei fornitori e altri partner esterni che operano a contatto con minorenni e nel Servizio di residenzialità per giovani calciatori e calciatrici. Il personale di pulizia può accedere alle stanze degli ospiti solo previa autorizzazione da parte degli educatori/*tutor* del Convitto.

Inoltre, la Società richiede al gestore del Convitto di far sottoscrivere ai soggetti terzi che hanno accesso abituale ai locali del Convitto (ad esempio, imprese di pulizia, manutentori, ecc.) la *Policy* per la tutela dei minori (e la documentazione connessa) nonché la *Politica Safeguarding*.

7.8 GESTIONE DELL'AREA MEDICA

La Società garantisce che vi sia un continuo dialogo tra i professionisti dell'area medica (medici sportivi, gli operatori sanitari, i nutrizionisti e gli psicologi).

Per AC Milan la salute, la sicurezza e il benessere dei tesserati costituiscono obiettivo primario rispetto al successo sportivo o a qualsiasi altra considerazione.

➤ **Gestione delle attività dei medici sportivi e degli operatori sanitari (ad esempio, trattamenti e prestazioni sanitarie che comportino necessari contatti fisici tra tesserati)**

AC Milan garantisce che le visite mediche siano svolte in condizioni di sicurezza e *riservatezza*. In generale, alle visite mediche partecipano almeno due componenti della *Medical Direction*.

Laddove sia necessario lo svolgimento di visite specialistiche impattanti sull'intimità degli atleti (ad esempio, visite ginecologiche), i calciatori e le calciatrici possono essere indirizzati verso professionisti esterni, tenendo conto delle preferenze espresse da parte dell'atleta sul sesso del professionista.



AC Milan garantisce che le zone dedicate allo studio medico siano separate rispetto a quelle che ospitano l'area fisioterapica.

Le aree fisioterapiche sono allestite in modo da garantire che i trattamenti siano svolti alla presenza di più atleti e in ambiente supervisionato.

I medici sportivi e gli operatori sanitari di AC Milan che riscontrano segni e/o indicatori di lesioni, violenze e abusi attivano senza indugio l'assistenza psicologica o psicoterapeutica, informandone senza indugio il Responsabile *Safeguarding* e la Commissione Federale responsabile delle politiche di *safeguarding*.

Fatte salve le situazioni che richiedano immediato e indifferibile soccorso, ogni pratica sanitaria sui minori, comprese la somministrazione di farmaci e l'esecuzione di esami diagnostici, deve essere preventivamente autorizzata dai genitori/tutori. A tal fine, è necessario far compilare e sottoscrivere dai genitori l'apposita modulistica predisposta dalla Società.

AC Milan si adopera affinché vengano pienamente osservate le norme dettate in materia di lotta al *doping* e al divieto d'uso di sostanze non consentite. A tal fine, i farmaci acquistati dalla Società vengono debitamente custoditi in appositi armadi chiusi a chiave; la somministrazione di detti farmaci è adeguatamente tracciata.

La Società svolge attività di sensibilizzazione nei confronti dei giocatori, informandoli dei potenziali rischi derivanti dall'assunzione di farmaci contenenti sostanze dopanti e incentivandoli a confrontarsi sempre con la Funzione *Medical Direction* della Società prima di assumere un farmaco di propria iniziativa.

I Destinatari sono tenuti a vigilare che i minori loro affidati non assumano sostanze dopanti o tengano condotte rischiose sotto tale profilo (ad esempio, l'assunzione di farmaci o integratori senza prescrizione medica). È vietato somministrare farmaci o integratori ai minori senza specifica prescrizione medica e, comunque, al di fuori del controllo dello *staff* medico della Società. Solo i medici sociali possono prescrivere o consigliare ai minori l'assunzione di farmaci o integratori, nel pieno rispetto della deontologia medica e del Codice mondiale *antidoping* WADA.

Esistono alcuni requisiti specifici, che devono essere sempre rispettati, per la raccolta di campioni *antidoping* da effettuarsi su minori. In particolare, gli atleti minorenni di età pari o superiore a 14 anni e in ogni caso i genitori o tutori o rappresentanti legali devono essere informati circa la loro selezione per la sottoposizione al controllo *antidoping* in presenza di un adulto e possono scegliere di essere accompagnati da un operatore sportivo nel corso di tutte le procedure di raccolta dei campioni. Tale soggetto può essere sostituito da altro testimone che dovrà essere presente nel corso del controllo *antidoping*.



➤ **Gestione dell'offerta di servizi di assistenza psicologica o di percorsi di psicoterapia ai tesserati**

L'assistenza psicologica e l'eventuale consulenza psicoterapeutica in favore dei tesserati sono pienamente garantite e promosse da parte di AC Milan attraverso professionisti scelti. Qualora fossero rilevate situazioni di particolari criticità che necessitino di percorsi psicoterapeutici, i professionisti di AC Milan sono a disposizione per suggerire psicoterapeuti esterni.

Il personale di AC Milan non adotta atteggiamenti che – anche sotto il profilo psicologico – possano influire negativamente sullo sviluppo armonico e socio-relazionale degli atleti.

La Società adotta appositi strumenti (quali l'effettuazione di appositi *test* psicologici, l'osservazione dei giocatori da parte degli psicologi durante gli allenamenti e il monitoraggio delle pagelle) volti non solo a monitorare e migliorare la prestazione sportiva e scolastica degli atleti, ma anche (e soprattutto) a riconoscere "segnali di allarme" relativi a situazioni di disagio psicologico e a prevenire e individuare tali situazioni. Laddove tali situazioni di disagio riguardino un soggetto minore, la problematica viene gestita con l'opportuno coinvolgimento, laddove il caso lo richieda, della famiglia.

Laddove la seduta psicologica richieda, per ragioni di opportunità, lo svolgimento di un colloquio personale tra un solo psicologo e un soggetto minore, il professionista fa sottoscrivere l'apposito consenso informato ai genitori o a chi ne fa le veci.

➤ **Gestione delle attività di sensibilizzazione circa la prevenzione dei disturbi alimentari**

AC Milan è coinvolto nelle attività di sensibilizzazione di una corretta e sana alimentazione e, pertanto, anche nella prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi. A tal fine, la Società si avvale delle necessarie competenze specialistiche attraverso professionisti scelte garantisce che le attività sportive siano svolte in stretta collaborazione e continuo coordinamento con i professionisti dell'area medica, nutrizionale e psicologica.

L'area nutrizionale elabora regimi alimentari sani ed equilibrati per gli atleti, fornendo specifiche indicazioni in tal senso anche alle relative famiglie in caso di atleti minori (ad eccezione di alcune categorie, quali gli atleti *under 8*). Le stesse indicazioni, eventualmente elaborate tenendo conto delle specifiche esigenze dei singoli atleti, vengono poi garantite in occasione dell'erogazione dei pasti presso le strutture utilizzate da AC Milan (direttamente gestite o in uso in occasione di eventuali trasferte)



Inoltre, gli educatori/*tutor* del Convitto si occupano di controllare che gli atleti consumino effettivamente i pasti.

La Società adotta appositi strumenti (ad esempio, il monitoraggio del ciclo mestruale, il monitoraggio del peso) di rilevazione di “segnali di allarme” di disturbi alimentari dei calciatori/delle calciatrici. Eventuali “segnali di allarme” devono essere comunicati tempestivamente ai professionisti dell’area medica, nutrizionale e psicologica. Inoltre, in caso di soggetti minori, viene garantito il coinvolgimento della famiglia dell’atleta ai fini della gestione della problematica.

Gli atleti sono tenuti a collaborare con gli specialisti designati dalla Società nell’attività di prevenzione e gestione dei disturbi alimentari.

7.9 GESTIONE DEI CANALI DI COMUNICAZIONE VERSO IL PUBBLICO (IVI INCLUSI I SOCIAL NETWORK)

Al fine di evitare che l’attività di comunicazione possa essere utilizzata in via strumentale alla commissione di condotte di abuso, violenza e discriminazione, la Società:

- garantisce che le comunicazioni verso l’esterno siano improntate al rispetto dei principi di massima correttezza e trasparenza;
- garantisce il coinvolgimento di una pluralità di funzioni nell’elaborazione delle comunicazioni verso l’esterno;
- individua le figure coinvolte nel processo decisionale di modifica del sito internet aziendale e dei controlli sui contenuti caricati nel medesimo e negli *account social* della Società;
- assicura che l’accesso alle piattaforme di comunicazione sia garantito al solo personale autorizzato.

I Destinatari sono tenuti a osservare le *Social Network Guidelines* di cui la Società si è dotata al fine di garantire l’adeguatezza dei contenuti pubblicati sui *social media*.

La Società effettua controlli sui contenuti pubblicati da parte del personale sulle piattaforme di comunicazione, provvedendo a eliminare o far eliminare eventuali contenuti che non siano in linea con le menzionate *Social Network Guidelines*.

La Società provvede a organizzare incontri periodici volti a sensibilizzare il personale e i calciatori/le calciatrici circa le regole da osservare nella gestione delle comunicazioni verso l’esterno e nell’utilizzo dei *social media*.

Le calciatrici e i calciatori di minore età sono tenuti a spegnere i telefoni cellulari e non farne utilizzo dal momento dell’entrata nei centri sportivi dove si svolgono gli allenamenti sino all’uscita dai centri stessi.



In caso di acquisizione di materiale fotografico o video che ritragga un minore, viene sempre acquisita la relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto.

Immagini che risultino essere offensive o che potrebbero determinare una situazione di imbarazzo o di sfruttamento (ad esempio, immagini in cui il minore non è completamente vestito) non devono mai essere acquisite o divulgate o condivise.

In ogni caso, gli atleti che si sentano offesi dalla pubblicazione di materiale riferito alla loro persona possono inoltrare una richiesta di oscuramento, rimozione o blocco di qualsiasi dato personale diffuso in rete al responsabile della pubblicazione e/o condivisione.

Siti internet che promuovano l'abuso su minori o che contengano immagini o informazioni potenzialmente dannose per i minori devono essere bloccati sui dispositivi forniti da AC Milan e utilizzati dagli operatori sportivi.

8 RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI (RESPONSABILE SAFEGUARDING)

L'efficacia, la funzionalità e la corretta osservanza della presente Politica *Safeguarding* è garantita dal **Responsabile Safeguarding**, nominato nella figura del Direttore *Human Resources*, con nomina da parte dell'Amministratore Delegato.

Il Responsabile *Safeguarding* possiede i requisiti di autonomia, indipendenza nonché di competenza previsti dall'art. 5 delle Linee Guida FIGC. Nello specifico, la figura individuata, è ritenuta essere adeguata a ricoprire tale ruolo in virtù – in via esemplificativa e non esaustiva del fatto che la posizione di Direttore *Human Resources* è, a livello di organigramma, sufficientemente elevata da garantirle idonea autonomia operativa, del fatto che i Destinatari possono avere agevolmente occasione e modo di interloquire con la stessa, ecc.

Si precisa che non può essere nominato Responsabile *Safeguarding* chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati non colposi.

Il Responsabile *Safeguarding*:

- ha accesso alle informazioni e alle strutture sportive della Società, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso. Tale accesso è, inoltre, garantito alla Commissione federale responsabile delle politiche di *safeguarding* e alla Procura Federale (ove competente);
- favorisce la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva;



- cura che la Politica *Safeguarding* sia aggiornata con cadenza almeno quadriennale oppure ogniqualvolta sia necessario prevedere adeguamenti a eventuali modifiche e integrazioni delle Linee Guida federali o alle raccomandazioni della Commissione federale responsabile delle politiche di *safeguarding*;
- cura che sia garantito un coordinamento con la Commissione federale responsabile delle politiche di *safeguarding*, anche al fine dell'attuazione delle relative raccomandazioni;
- cura che siano effettuate valutazioni annuali (mediante sopralluoghi, *checklist* e/o colloqui con i Responsabili della Prima Squadra e dei Settori Femminile e Giovanile) sulle misure adottate dalla Società in materia di *safeguarding*, anche sulla base di eventuali raccomandazioni ricevute dalla Commissione federale responsabile delle politiche di *safeguarding*, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate.

Il Responsabile *Safeguarding* interloquisce periodicamente con l'Organismo di Vigilanza nominato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 nonché eventualmente con il Delegato per la tutela dei minori, ai fini di una reciproca condivisione delle risultanze rilevanti delle rispettive attività.

9 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN CONFORMITÀ ALL'ART. 7 LINEE GUIDA FIGC

La Società garantisce un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di Violazioni, che assicura la riservatezza di quanto segnalato nonché la tempestiva ed efficace gestione delle Segnalazioni stesse.

Le Segnalazioni delle Violazioni possono essere effettuate, al Responsabile *Safeguarding* tramite i seguenti canali di segnalazione:

- al seguente indirizzo di posta elettronica: safeguarding@acmilan.com ;
- tramite richiesta di incontro diretto con il Responsabile *Safeguarding*;
- Piattaforma *Whistleblowing* disponibile al link <https://acmilan.integrityline.com>, secondo la modalità operativa prevista dalla Procedura per la gestione delle segnalazioni – *Whistleblowing* già adottata dalla Società.

In tal caso, la Segnalazione sarà indirizzata al Comitato previsto dalla predetta Procedura (composto da appartenenti alla Direzione Human Resources, Direzione Legal e Funzioni Compliance) e, laddove la Segnalazione abbia ad oggetto una Violazione ai sensi della Politica *Safeguarding*, sarà inoltrata al Responsabile



Safeguarding. Attraverso la Piattaforma, sarà possibile effettuare anche segnalazioni in forma anonima.

10 FORMAZIONE E INFORMAZIONE

AC Milan si impegna, nel rispetto dell'articolo 11, comma 3, lettera d), delle Linee Guida FIGC, a diffondere la conoscenza della presente Politica *Safeguarding* a tutti i Destinatari, anche tramite specifiche iniziative formative – con cadenza periodica – e con il supporto di professionisti esperti del settore.

È raccomandata a tutti i Destinatari la massima serietà nel partecipare alle sedute di formazione, nonché ai momenti di supervisione e reciproco confronto sulle tematiche trattate nella Politica *Safeguarding*.

Gli allenatori, i dirigenti, i membri dello *staff* ed il personale di AC Milan interessato:

- svolgono specifici corsi per la formazione delle figure coinvolte nella tutela dei minori nel calcio;
- provvedono all'aggiornamento costante circa le conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate, con particolare *focus* sul tema della tutela dei minori;
- svolgono la formazione obbligatoria annuale e i corsi di aggiornamento annuali previsti dalla FIGC in materia di *safeguarding*;
- conoscono le politiche di *safeguarding* e si informano e si aggiornano con continuità sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo.

La Società traccia le presenze ai corsi di formazione erogati ad allenatori, dirigenti, membri dello *staff* e al personale di AC Milan tramite appositi registri. La documentazione a supporto dei corsi di formazione viene archiviata dalle Segreterie Sportive/Organizzative.

10.1 OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE

Inoltre, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 lett. d) – j), Linee Guida FIGC, AC Milan provvede:

- al momento del tesseramento, ad informare il tesserato (o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura delle calciatrici e dei calciatori) circa la Politica *Safeguarding*, fornendo copia della stessa, nonché a indicare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile *Safeguarding*;



- a comunicare immediatamente ogni informazione rilevante al Responsabile *Safeguarding*, alla Commissione federale delle politiche di *safeguarding* nonché alla Procura federale, ove competente;
- a diffondere e pubblicizzare periodicamente presso i tesserati le modalità di segnalazione di comportamenti lesivi, in occasione della sottoscrizione degli accordi di collaborazione e tramite apposite comunicazioni interne;
- a condividere materiali informativi finalizzati: (a) alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione; (b) a rafforzare la consapevolezza dei tesserati in ordine ai relativi diritti, obblighi e tutele; e (c) a sensibilizzare circa la prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
- a diffondere e pubblicizzare, presso i tesserati, ogni altra politica di *safeguarding* adottata dalla FIGC nonché dalla Società.

11 DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE

La presente Politica *Safeguarding* è pubblicata sulla intranet aziendale e nelle bacheche delle comunicazioni presso i siti di interesse, nonché sul sito *web*, dando specifica evidenza del nominativo e dei dati di contatto del Responsabile *Safeguarding*, in piena conformità all'art. 8 Linee Guida FIGC.

L'adozione nonché i successivi aggiornamenti del presente documento vengono comunicati a tutti i Destinatari. Alle risorse di nuovo inserimento viene consegnato un *set* informativo contenente altresì il presente documento.

Inoltre, la Segreteria Sportiva comunica l'adozione della presente Politica *Safeguarding* – nonché i successivi aggiornamenti – al Responsabile *Safeguarding* nonché alla Commissione federale delle politiche di *safeguarding*, in conformità all'art. 8 lett. c) Linee Guida FIGC.

12 SISTEMA SANZIONATORIO

Il mancato rispetto e/o la violazione dei principi previsti dalla Politica *Safeguarding* nonché l'effettuazione di Segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede costituiscono inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e dà luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari indicate nel Sistema Sanzionatorio contenuto nel Modello, che si intende qui integralmente richiamato.

Il rispetto della Politica *Safeguarding* è imposto anche ai collaboratori e, in via generale, a tutti i soggetti terzi mediante apposite clausole contrattuali ovvero tramite apposita documentazione. Ogni comportamento posto in essere da tali soggetti in violazione delle previsioni della Politica *Safeguarding* potrà determinare



anche la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento da parte della Società qualora da tale comportamento derivino ad essa dei danni.

Con riferimento ai volontari, che collaborano con la Società ex art. 29 del D.Lgs. 36/2021, ogni comportamento posto in essere in violazione delle previsioni della Politica *Safeguarding* potrà determinare l'interruzione del rapporto di collaborazione volontaria.

13 AGGIORNAMENTO

La Politica *Safeguarding* viene aggiornata con cadenza quadriennale e potrà essere aggiornata ogni qual volta si renda necessario, anche per recepire eventuali modifiche e integrazioni delle Linee Guida FIGC o raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche del *Safeguarding*.